



## CRITERI DI VALUTAZIONE

### **delle proposte di varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2015 - Annualità 2024**

La finalità delle “Varianti Verdi” è quella del “contenimento del consumo del suolo”, pertanto poiché le richieste dovranno rispondere a questo principio, si definiscono di seguito i criteri di indirizzo per la valutazione delle domande:

- 1) le aree non devono essere già urbanizzate, degradate o dismesse in quanto sono proprio queste le aree dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia;
- 2) qualora le aree oggetto di richiesta di riclassificazione presentino caratteristiche disomogenee possono essere riclassificate solo in parte;
- 3) le aree riclassificate e rese in edificabili non possono essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altri mappali, né per realizzarvi altre opere che ne comportino l'impermeabilizzazione compromettendone l'uso agricolo;
- 4) la riclassificazione delle aree qualora sia valutata accoglibile, comporterà la loro trasformazione come territorio agricolo o verde privato, inedificabili;
- 5) le aree riclassificate devono essere ai margini dell'ATO di appartenenza e non devono enfiare la possibilità di trasformazione delle aree edificabile adiacenti in particolar modo se all'interno di un ambito di intervento unitario;
- 6) nel caso di aree da riclassificare con superficie superiore a 3.000 mq la richiesta sarà accolta solo per una parte della superficie ricompresa tra il 20% e il 40%;
- 7) la richiesta di riclassificazione non sarà possibile per quelle aree che se trasformate determinerebbero una diminuzione di almeno del 30% di lotti edificabile all'intero dell'ATO di appartenenza;
- 8) possono essere riclassificate le aree che ricadono solo per parte della superficie all'interno delle aree edificabili e che per tale superficie non è fattibile alcun intervento edilizio diretto.

Per la definizione conclusiva della riclassificazione, qualora l'area non fosse non esattamente identificata a livello catastale, il richiedente dovrà produrre copia del frazionamento catastale depositato presso l'Agenzia delle Entrate.